



## CITTA' DI CASTROVILLARI

- Cosenza -

### COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 19

**Oggetto:** Rimborso spese sostenute dagli amministratori locali in occasione delle missioni istituzionali. Presa atto emanazione decreto del Ministero dell'Interno 04.08.2011.

L'anno **Duemiladodici** addi **9 del mese di Febbraio, alle ore 12,00** in Castrovilliari nella sala delle adunanze del Comune suddetto si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sindaco, Prof. Francesco Blaiotta. Sono presenti:

N.	Cognome, nome e qualifica	Pres	Ass	N.	Cognome, nome e qualifica	Pres	Ass
1	Francesco BLAIOTTA - Sindaco -	SI		5	Filomena IOELE - Assessore -	SI	
2	Orazio ATTANASIO - Assessore -	SI		6	Luigi PONTE - Assessore -		SI
3	Domenico Antonio BASILE - Assessore -	SI		7	Vittorio SESSA - Assessore -	SI	
4	Mariarosaria D'ATRI - Assessore -		SI	8	Rosalia VIGNA - Assessore -		SI

Assiste il Segretario Generale, Dott. Maurizio Ceccherini.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

### LA GIUNTA COMUNALE

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 245 del 3.12.2010 con la quale, a seguito del Decreto Legge 31.05.2010, n. 78, convertito con la Legge 30.07.2010, n. 122 e dell'accordo del 06.10.2010 della Conferenza Stato Città ed Autonomie Locali, nelle more di emanazione di un nuovo decreto, sono state stabilite le misure del rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno spettanti agli amministratori in occasione di missioni istituzionali;

Visto che il nuovo decreto sopra menzionato è stato emanato dal Ministero dell'Interno in data 04.08.2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 03.11.2011, n. 256 ed è entrato in vigore il 18.11.2011 ed ha fissato le nuove misure del rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute dagli amministratori locali in occasione delle missioni istituzionali;

Considerato che questo Comune non è dotato di un parco macchine adeguato né dispone di autovetture di rappresentanza e che gli orari dei servizi pubblici di linea non sempre sono conciliabili con lo svolgimento della missione istituzionale da parte degli amministratori comunali, per cui agli stessi è stato consentito l'uso del mezzo proprio di trasporto con la

corresponsione dell'indennità pari ad 1/5 del costo della benzina verde per ogni chilometro percorso, per come stabilito dal C.C.N.L. del personale dirigente del comparto Regioni - autonomie locali e recepito con la deliberazione della G. M. n. 245/2010;

Visto che l'art. 2 del decreto di nuova emanazione, per quanto attiene al rimborso delle spese di viaggio, rimanda ancora ai limiti stabiliti dal C.C.N.L. del personale dirigente del comparto Regioni - autonomie locali, nel mentre all'art. 3 ridetermina nuovi importi per le spese di soggiorno;

Ritenuto prendere atto del decreto di nuova emanazione e recepirlo nella sua interezza;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il vigente statuto comunale;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visto l'articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

Accertato che, ai sensi del comma 1 dell'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso parere favorevole:

- dal Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica amministrativa;
- dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Ad unanimità di voti,

## D E L I B E R A

- 1) Prendere atto dell'emanazione del Decreto del Ministero dell'Interno 04.08.2011, pubblicato sulla G.U. del 03.11.2011, n. 256 ed entrato in vigore il 18.11.2011 e stabilire di applicarlo nel modo seguente:
  - Agli amministratori di questo Ente che, in ragione del loro mandato, si rechino in missione istituzionale sarà dovuto:
    - a) il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentate nei limiti stabiliti dal C.C.N.L. del personale dirigente del comparto Regioni - autonomie locali e che, nel caso di utilizzo del mezzo proprio, sarà erogata una indennità chilometrica pari ad 1/5 del costo della benzina verde per ogni chilometro percorso;
    - b) il rimborso delle spese di soggiorno effettivamente sostenute e documentate in misura non superiore agli importi fissati dal Decreto del Ministero dell'Interno 04.08.2011;
- 2) Dare atto che alla liquidazione del rimborso delle spese spettanti provvederà il Responsabile dei Servizi Amministrativi, previa richiesta dell'amministratore, corredata dalla documentazione delle spese di viaggio e di soggiorno effettivamente sostenute e da una dichiarazione sulla durata e sulla finalità della missione medesima;
- 3) Allegare alla presente deliberazione il decreto del Ministero dell'Interno 04.08.2011;

- 4) Dare atto che, nella fattispecie, sono stati espressi i pareri previsti dal comma 1 dell'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, per come si evince dal modello allegato alla presente deliberazione;
- 5) Disporre che il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio on-line di questo Comune, ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n.69 e successive modificazioni e integrazioni, nonché del vigente regolamento comunale;
- 6) Disporre, altresì, che copia del presente atto sia trasmesso, a cura dell'Ufficio di Segreteria Generale, anche mediante procedura informatica, per quanto di competenza e/o per opportuna conoscenza a:
  - a) ai Capigruppo Consiliari, per espresso volere della Giunta Comunale;
  - b) al Dirigente del Settore AA. GG. e del Personale per opportuna conoscenza;
  - c) al Responsabile dei Servizi Amministrativi ed Appalti per quanto di competenza;
  - d) all'Ufficio di Ragioneria per quanto di competenza.

Successivamente, attesa l'urgenza a provvedere, con voti unanimi,  
d i c h i a r a

la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4 dell'articolo 134 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IL SEGRETARIO

F.TO - Maurizio Ceccherini-

IL SINDACO

F.TO - Francesco Blaiotta -

AFFISSIONE

La presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, in data 14 FEB. 2012, ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n.69 e successive modificazioni e integrazioni, nonché del vigente regolamento comunale, e vi resterà per 15 giorni consecutivi (comma 1, dell'articolo 124, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267).-

F.to l'addetto alla pubblicazione

---

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Addì 14 FEB. 2012

IL SEGRETARIO GENERALE  
- Maurizio Ceccherini-





**CITTA' DI CASTROVILLARI**  
**- Cosenza -**

PARERI ai sensi del comma 1, dell'articolo 49, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) sulla proposta di deliberazione, riguardante:

“Rimborso spese sostenute dagli amministratori locali in occasione delle missioni istituzionali. Presa atto emanazione decreto del Ministero dell'Interno 04.08.2011”.

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA:**

Si esprime parere favorevole al fine di recepire il decreto ministeriale citato in oggetto regolante la materia.

Addì 31.01.2012

Il Responsabile dei Servizi Amministrativi  
- Dott.ssa Maria Francesca Covello -

Il Dirigente del Settore  
AA.GG. e del Personale  
- Dott.ssa Beatrice Napolitano -

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE:**

Addì \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio

**MINISTERO DELL'INTERNO****DECRETO 4 agosto 2011**

Intesa con la Conferenza Stato-Città' ed autonomie locali, concernente la fissazione della misura del rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute dagli amministratori locali in occasione delle missioni istituzionali. (11A14397)

IL MINISTRO DELL'INTERNO

e

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Visto, in particolare, l'art. 84 del suddetto decreto legislativo, come modificato dall'art. 5, comma 9, lettere a) e b), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Acquisita l'intesa della Conferenza Stato - città' ed autonomie locali nella seduta del 16 marzo 2011;

Decretano:

Art. 1

Oggetto

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli amministratori degli enti locali, di cui all'art. 77, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che, in ragione del proprio mandato, si rechino fuori dal capoluogo del comune ove ha sede l'ente presso cui svolgono le funzioni pubbliche.

2. Agli amministratori di cui al comma 1 spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno effettivamente sostenute e documentate, in misura comunque non superiore a quanto previsto dal presente decreto.

Art. 2

Rimborso delle spese di viaggio

1. In occasione di missioni istituzionali svolte fuori dal capoluogo del comune ove ha sede l'ente di appartenenza, agli amministratori degli enti locali spetta il rimborso delle spese di viaggio entro i limiti stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente del computo Regioni - autonomie locali.

Art. 3

### Rimborso delle spese di soggiorno

1. In occasione delle missioni istituzionali di cui all'art. 2, agli amministratori degli enti locali spetta il rimborso delle spese di soggiorno in misura non superiore ai seguenti importi:

a) euro 184,00 per giorno di missione fuori sede con pernottamento;

b) euro 160,00 per missioni fuori sede che non superino 18 ore e che prevedano un pernottamento;

c) euro 52,00 per missioni fuori sede di durata non inferiore a 6 ore;

d) euro 28,00 per missioni di durata inferiore a 6 ore, in luoghi distanti almeno 60 Km dalla sede di appartenenza.

2. La durata della missione comprende i tempi occorrenti per il viaggio.

3. Il criterio della distanza chilometrica indicato al comma 1, lettera d), è derogato in presenza di apposita dichiarazione dell'amministratore locale con la quale si attesta l'avvenuta consumazione di un pasto. In tal caso la misura massima del rimborso è pari ad euro 58.

4. Le misure fissate ai sensi del comma 1 non sono cumulabili.

5. La liquidazione del rimborso delle spese di cui all'art. 2 e al presente articolo è effettuata dal dirigente competente, su richiesta dell'amministratore, corredata della documentazione delle spese di viaggio e di soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e le finalità della missione.

6. Qualora dalla documentazione di cui al comma 5 risulti un importo inferiore a quello derivante dall'applicazione dell'art. 2 e del presente articolo, le spese liquidate sono quelle effettivamente sostenute e documentate.

### Art. 4

#### Rinvio all'autonomia normativa degli enti locali

1. Ferme restando le tipologie di missioni previste dall'art. 3, comma 1, gli enti locali possono, nell'esercizio della propria autonomia finanziaria, rideterminare in riduzione le misure dei rimborsi. Gli enti dissettati e gli enti in condizione deficitaria strutturale di cui all'art. 242 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, applicano una riduzione non inferiore al 5% agli importi dei rimborsi di cui all'art. 3.

### Art. 5

#### Abrogazione

1. È abrogato il decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze in data 12 febbraio 2009, recante la fissazione della misura del rimborso delle spese sostenute dagli amministratori locali in occasione delle missioni istituzionali.

Roma, 4 agosto 2011

Il Ministero dell'interno  
Maroni

Il Ministero dell'economia  
e delle finanze  
Tremonti

Registrato alla Corte dei conti il 29 settembre 2011  
Ministeri istituzionali, Interno, registro n. 18, foglio n. 375

-16.12.2011————— Istituto Poligrafico e Zecca dello  
————— Stato 10:03:28-

[Stampa](#) | [Chiudi](#)